

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA RACCOLTA E
SMALTIMENTO**

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- Art. 1. Finalità del presente regolamento
- Art. 2. Campo di applicazione
- Art. 3. Riferimenti
- Art. 4. Forme di Gestione
- Art. 5. Definizioni e classificazione dei rifiuti
- Art. 6. Rifiuti speciali assimilati agli urbani: tassazione delle relative superfici di formazione

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

- Art. 7. Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati
- Art. 8. Area di espletamento del pubblico servizio
- Art. 9. Allegati planimetrici
- Art. 10. Procedura per l'aggiornamento e la modifica dell'espletamento del pubblico servizio
- Art. 11. Competenze sull'organizzazione del servizio
- Art. 12. Collocazione dei contenitori per rifiuti solidi urbani ed allestimento dei relativi siti
- Art. 13. Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 14. Divieti d'uso dei contenitori
- Art. 15. Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili
- Art. 16. Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 17. Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e speciali assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi
- Art. 18. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali
- Art. 19. Obblighi dei prodotti dei rifiuti tossici e nocivi
- Art. 20. Divieti e obblighi

Art. 21. Ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 22. Trasporto

**TITOLO III - INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI
E/O ENERGIA ED ATTIVITA' NECESSARIE PER ASSICURARE
L'IDONEITA' DEL RIFIUTO ALLO SMALTIMENTO FINALE.**

Art. 23. Finalita' e modalita' operative

Art. 24. Rifiuti urbani pericolosi

Art. 25. Raccolte differenziate per il recupero di materiali

Art. 26. Rifiuti di provenienza alimentare

Art. 27. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

Art. 28. Informazioni

**TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI ESTERNI**

Art. 29. Modalita' di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti
urbani esterni

Art. 30. Aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani
esterni

Art. 31. Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di
smaltimento dei rifiuti esterni

Art. 32. Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

Art. 33. Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

Art. 34. Attivita' di carico e scarico di merci e materiali e defissione
manifesti

Art. 35. Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Art. 36. Manifestazioni pubbliche

Art. 37. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Art. 38. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

Art. 39. Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti.

Art. 40. Pulizia dei mercati

Art. 41. Sgombero neve

Art. 42. Pulizia dei terreni non edificati

Art. 43. Obblighi vari

TITOLO V - REGIME SANZIONATORIO

Art. 44. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 45. Controlli

Art. 46. Accertamenti

Art. 47. Sanzioni Amministrative

Art. 48. Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1. Finalità del presente regolamento.

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39 della legge 146/94 e dalle altre disposizioni di legge;
- determinare il perseguimento degli obiettivi indicati alle lett. a), b), c), e d) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, se del caso fissando obblighi per chi produca, trasporti o tratti rifiuti di qualsiasi natura o provenienza. L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani è disciplinata da apposito e separato regolamento ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1993, n. 507.

Art. 2. Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'attività di smaltimento dei rifiuti:

- all'interno delle aree definite nei successivi titoli con riferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni, speciali assimilati, dei rifiuti urbani esterni e servizi accessori, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti urbani ingombranti;
- in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e del territorio.

Art. 3. Riferimenti normativi

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e dell'art. 59 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Esso intende disciplinare l'espletamento dei servizi relativi ai rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani e a tutti i servizi collaterali, nonché ai rifiuti urbani pericolosi ed ingombranti, in applicazione delle seguenti normative principali oltre quelle di volta in volta citate nel testo ed alle modifiche ed integrazioni legislative che dovessero essere emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento.

*** D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915**

Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi (G.U. 15 dicembre 1982, n. 343);

*** Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984**

Disposizioni di prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti, con successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni 13 dicembre 1984, 20 novembre 1985 e 14 luglio 1986 (testo unificato) G.U. 13 settembre 1984, n. 252, - G.U.- 29 marzo 1985, n. 76 - G.U. 29 gennaio 1986, n. 23 - G.U. 16 novembre 1987, n. 268.

*** L. 29 ottobre 1987 n. 441**

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti (testo coordinato) (G.U. 31 ottobre 1987, n. 255).

*** L. 09 novembre 1988 n. 475**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 09 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali (testo coordinato) (G.U. 10 dicembre 1988, n. 289).

*** Decreto Ministro Ambiente 29 maggio 1991**

Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi. (G.U. 12 giugno 1991, n. 136);

*** L. 22 febbraio 1994 n. 146, art. 39**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia, alla Comunità Europea - Legge Comunitario 1993;

*** Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507**

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

*** Leggi Regionali in materia di rifiuti:**

- LEGGE REGIONALE 07.09.1987 N. 30

Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.

Modificata ed integrata da:

L.R. 28.11.1988 n. 65

L.R. 28.08.1989 n. 23

L.R. 07.09.1990 n. 43

L.R. 02.04.1991 n. 13

L.R. 04.09.1991 n. 41

L.R. 04.09.1991 n. 42

Sentenza della Corte Costituzionale n. 306 del 18.06.1992

L.R. 07.09.1992 n. 30

L.R. 01.02.1993 n. 1

Sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 10.03. 1994

- LEGGE REGIONALE 28.11.1988 N. 65

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 07.09.1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi

Integrata da :

L.R. 21.01.1989, n. 1

- LEGGE REGIONALE 28.08.1989 N. 23

Ulteriori norme modificate ed integrative delle leggi regionali 07.09.1987, n. 30 e 21.01.1989, n. 1 in materia di smaltimento dei rifiuti.

Modificata da:

L.R. 07.02.1990 n. 3

L.R. 03.12.1990 n. 53

- LEGGE REGIONALE 07.09.1990 N. 43

Ordinamento nella regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale

- DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 23.11.1990

Oggetto: utilizzo dei residui di produzione quale combustibile in impianti industriali

- LEGGE REGIONALE 18.03.1991 N. 11

Ulteriore norme in materia di smaltimento dei rifiuti

- LEGGE REGIONALE 04.09.1991 N. 41

Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 07.09.1987, n. 30 e 28.08.1989, n. 23

Modificata da:

Sentenza della Corte Costituzionale N. 306, del 18.06.1992 - L.R. 18.12.1992 n. 38;

Interpretazione autentica della L.R. 20.01.1992 n. 3

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 08.10.1991 N. 0502/Pres.

“Revoca del d.p.g.r. 06.05.1988, n. 0160/pres. ed approvazione del nuovo “regolamento di esecuzione della legge regionale 07.09.1987, n. 30 con allegati e successive modifiche ed integrazioni”.

Modificato da:

D.P.G.R. 28.12.1993 n. 0543/Pres.

- DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16.12.1991 N. 0626/Pres.

Norme tecniche per l'utilizzo della frazione organica derivante dal processo di trattamento dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio, non impiegabile per fini agrari.

- LEGGE REGIONALE 27.08.1992 N. 25

Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazioni autentica della legge regionale 18.08.1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della direzione regionale dell'ambiente.

- LEGGE REGIONALE 18.12.1992 N. 38

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (mps), modifiche e integrazioni alla legge regionale 27.08.1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della direzione dell'ambiente.

- DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE 05.01.1993

D.P.R. 10.09.1982 N. 915, ARTICOLO 11, 2° COMMA E LEGGE REGIONALE 07.09.1987, N. 30 ARTICOLO 3, 2° COMMA, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/1988 - *Comunicazione dei dati relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti svolta nell'anno solare precedente.*

- DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE 15.03.1993

Oggetto: D.L. n. 99 del 1992 - *Utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura*

- NOTA INFORMATIVA DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30.12.1993

Oggetto: D.L. 09.11.1993, n. 443 - *nota informativa*

- PIANO PROVINCIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NONCHE' DI QUELLI SPECIALI NON TOSSICI E NON NOCIVI

Approvato nella seduta del 20. 12.1993, ravvisato legittimo nella seduta del 25.01.1994

NORMATIVA

- ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.04.1994 N. 0100/Pres.

*** LEGISLAZIONE CEE**

- DIRETTIVA 75/442/CEE RELATIVA AI RIFIUTI, COSI' COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE 18.03.1991 N. 91/156/CEE

Art. 4. Forme di Gestione

I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti dal Comune di Bagnaria Arsa secondo le forme previste dalla legge 08.06.1990 n. 142.

Requisiti indispensabili per l'affidamento del servizio in concessione o in appalto sono, per i soggetti concessionari o appaltatori, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al Decreto ministeriale n° 324, o la domanda di iscrizione qualora non vi sia ancora stata risposta da parte dell' Albo entro i termini di legge.

Art. 5. Definizioni e classificazione dei rifiuti

Ferme restando le definizioni e la classificazione dei rifiuti indicata all'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 nonché dalle altre disposizioni di legge nazionali e regionali in materia cui si rimanda, ai fini delle successive disposizioni si individuano le seguenti categorie:

Ente Gestore

Azienda Pubblica, privata o mista cui è affidata la gestione, ai sensi dell'art.4, del servizio smaltimento rifiuti ed accessori; ove i servizi siano gestiti direttamente dal Comune, l'Ente Gestore si identifica con la stessa Amministrazione;

Rifiuti urbani

- * Rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere compresi quelli provenienti dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da strutture sanitarie pubbliche e private, assimilati agli urbani, ai sensi dell'art 39 della legge 146/94 e dalle altre disposizioni di legge;
- * Rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (es. elettrodomestici, articoli di arredamento in genere ecc.), provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, assimilati agli urbani ai sensi dell'art 39 della legge 146/94, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti non ingombranti.
- * Rifiuti costituiti da residui di operazioni di potatura e sfalcio, provenienti da giardini di pertinenza od accessorio di civili abitazioni.
- * Rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici ovvero su strade ed aree private

soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua e canali appartenenti al pubblico demanio, (rifiuti esterni).

Possono inoltre essere individuati ulteriori rifiuti che potrebbero causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o la salute; a titolo esemplificativo sono elencati i più comuni:

- * Lampade a vapori di gas tossici (mercurio ecc.);
- * Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Rifiuti urbani pericolosi

Il punto 1.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 classifica come rifiuti urbani pericolosi i seguenti:

- * Batterie e pile.
- * Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” (tossico) “F”.
- * Prodotti farmaceutici.

Rifiuti speciali

- * Residui derivanti da lavorazioni industriali, residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani.
- * Rifiuti provenienti da studi dentistici, ambulatori, laboratori biologici di analisi ed affini, non assimilati agli urbani.
- * Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
- * Veicoli a motore, rimorchi, natanti e simili fuori uso e loro parti.
- * Residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti (liquidi o gassosi).
- * Residui dell'attività di potatura degli alberi, pulizia e sfalcio dei prati, limitatamente a quelli derivanti dalle attività agricole e/o florovivaistiche e con esclusione di quelli provenienti da aree costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggette a tassa.

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 e dall'art. 39 della Legge 22.02.1994, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, sono rifiuti assimilati agli urbani per il loro smaltimento in discariche di prima categoria i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati qui a titolo esemplificativo:

- * imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- * contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- * sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- * accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- * frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- * paglia e prodotti di paglia;
- * scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- * fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- * ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- * feltri e tessuti non tessuti;
- * pelle e simil-pelle;
- * gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- * resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- * rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- * imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- * moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- * materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- * frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- * manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- * nastri abrasivi;
- * cavi e materiale elettrico in genere;

- * pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- * scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- * scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- * residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- * accessori per l'informatica.

Rifiuti speciali tossici e nocivi

Sono classificati tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto e che sono definiti tali dalla normativa nazionale o regionale.

Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti si fa riferimento alle norme del D.P.R. n. 915/1982 , alle norme di attuazione emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto, alla legge regionale 07.09.1987 n.30 e a tutte le successive modifiche ed integrazioni.

Rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilati agli urbani

Sono quelli previsti dal D.M. 25.05.1989, allegato I:

- . Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.
- . Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- . Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologiche rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività

diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

- . Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'ammissibilità ai rifiuti urbani ai sensi precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto, purchè sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

Art. 6. Rifiuti speciali assimilati agli urbani: tassazione delle relative superfici di formazione

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento, con le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

Art. 7. Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 8. Area di espletamento del pubblico servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Ente gestore del servizio.

Il servizio è pertanto garantito:

a) in tutto il territorio comunale;

(con riferimento all'allegato planimetrico 1).

Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.

Art. 9. Allegati planimetrici

L'allegato planimetrico 1, costituente parte integrante del presente Regolamento, rappresenta l'area di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 10. Procedura per l'aggiornamento e la modifica dell'espletamento del pubblico servizio

I perimetri di cui all'allegato planimetrico 1 e la gestione del servizio in oggetto, successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono aggiornati e modificati con atto del Consiglio Comunale. Qualora ciò comporti una riduzione del servizio occorrerà acquisire il parere da parte della Direzione Regionale della Sanità.

Art. 11. Competenze sull'organizzazione del servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale che pertanto svolge le seguenti attività:

- a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani con particolare riferimento a:
 - * rifiuti urbani interni;
 - * rifiuti urbani ingombranti;
 - * residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - * rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - * rifiuti urbani e assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero-riciclaggio;
 - * rifiuti urbani pericolosi;
- b) determina più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e di organizzazione del servizio;
- d) provvede affinché sia assicurata l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione dei periodici interventi di lavaggio e disinfestazione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
- e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta per garantire l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

L'Ente Gestore di cui all'art. 5 è tenuto a redigere annualmente una relazione tecnica esplicativa delle suddette attività che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli utenti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle modalità di esecuzione dei servizi possono essere definite dall'Amministrazione Comunale.

L'organizzazione del servizio espletato nel territorio comunale deve garantire almeno le seguenti strutture e dotazioni:

RIFIUTI SOLIDI URBANI

CASSONETTI DA LITRI 1100	N° 96
CASSONETTI DA LITRI 750	N° 11
CASSONETTI DA LITRI 500	N° 7
CASSONETTI DA LITRI 330	N° 14

La raccolta viene svolta con cadenza bisettimanale per i cassonetti ubicati nel territorio comunale

I cassonetti devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione almeno due volte al mese nel periodo giugno - settembre e almeno una volta al mese nel periodo ottobre - maggio.

RIFIUTI INGOMBRANTI E RAMAGLIE

N° 2 CONTAINER posti presso le ecopiazze di Bagnaria Arsa e Castions delle Mura, di capienza di mc. 28 cadauno.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

- * VETRO:..... n° 8 campane
- * CARTA, PLASTICA, ALLUMINIO: n° 8 cassonetti da 2400 più servizio settimanale porta-porta
n. 1 cassonetto da 7,5 mc.

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- PRODOTTI FARMACEUTICI: n° 1 contenitore presso la Farmacia
- PILE: n° 3 raccoglitori stradali e n° 3 ubicati nelle piazze.

RIFIUTI "T" e/o "F"

- N. 1 contenitore da litri 1100 dislocato presso il magazzino Comunale di Sevegliano

I contenitori per i rifiuti urbani e per la raccolta differenziata devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- * sistema di apertura con sportello che impedisce l'infiltrazione di acque piovane
- * facile accessibilità da parte degli utenti
- * materiali ignifughi
- * possibilità di lavaggio e disinfezione periodiche
- * essere privi di angoli, spuntoni e/o superfici taglienti in modo tale da assicurare l'incolumità degli utenti.

Modifiche alle disposizioni del presente articolo potranno essere apportate con le modalità di cui al precedente art. 10.

Art. 12. Collocazione dei contenitori per rifiuti solidi urbani ed allestimento dei relativi siti

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica a una distanza non superiore a metri 500 dalle utenze servite, a cura dell'Ente Gestore, secondo il piano di posizionamento fornito dall'Amministrazione Comunale.

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio tenuto conto dei vincoli di seguito specificati.

Per quanto riguarda il Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- * entro una distanza minima di metri 5 da incroci, passaggi, pedonali, impianti semaforici;
- * entro la distanza di visibilità (minimo di 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;

- * nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate di mezzi pubblici di trasporto.

Per quanto riguarda i criteri di Igiene va rispettata, ove possibile, una distanza minima di metri 8 in orizzontale rispetto a:

- * finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- * ingressi di civile abitazione, di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- * ingressi di farmacie.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:

- * distanza minima di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- * distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Si evidenziano, inoltre, altri elementi da considerare, i quali necessitano di decisioni da concordare con le istituzioni preposte. Ad esempio per lo svolgimento del servizio sono da evitarsi strade di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata.

Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di collocare, con ordinanza motivata, i contenitori all'interno delle aree private di norma nei due seguenti casi:

- * nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione di contenitori in area pubblica;
- * nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere dislocati in aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e

asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Nell'allestimento delle dette aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

In tutte le aree ove sono collocati i cassonetti la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta) come prevista dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile della sanzione pecuniaria.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale motivata richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani.

Art. 13. Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore.

Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sfusi, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

L'Amministrazione Comunale, con ordinanza sindacale, potrà disporre fasce orarie per il conferimento dei rifiuti qualora particolari esigenze lo richiedano.

E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

E' vietata la cernita dei rifiuti posti nei contenitori.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 14. Divieti d'uso dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati è vietata l'immissione di:

- * rifiuti speciali tossici e nocivi;
- * rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- * rifiuti speciali inerti;
- * rifiuti urbani pericolosi;
- * rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono inoltre essere richiusi dopo l'uso.

E' inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15. Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

1. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti presso i containers ubicati nelle ecopiazzole site nelle frazioni di Bagnaria Arsa e Castions delle Mura. Qualora venga istituito il servizio di ritiro su chiamata gli stessi dovranno essere collocati a cura del conferitore in un contenitore opportunamente predisposto nell'ubicazione ed all'orario che sarà indicato dall'Amministrazione Comunale. L'utente è comunque tenuto a disporre i materiali oggetto di smaltimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico senza intralcio per il passaggio pedonale inoltre in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli evitando altresì di collocare gli stessi in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

2. I residui di potatura e sfalcio di giardini derivanti da aree di pertinenza di edifici privati possono essere conferiti esclusivamente nei seguenti termini:

- * mediante immissione nei cassonetti per frazioni umide, quando si tratti di quantitativi limitati; i residui dovranno essere opportunamente ridotti e conferiti chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di litri 110 o involucri equivalenti;
- * mediante conferimento presso le ecopiazzole di cui al comma 1. qualora si tratti di quantità ingenti (più di due sacchi da 110 lt.) o di residui di dimensioni tali da non poter essere immessi nei cassonetti nelle condizioni di cui sopra;

- * tramite il servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti qualora istituito.

Art. 16. Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- * deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
- * deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- * devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'Ambiente e del paesaggio;
- * devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- * devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzate e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 17. Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e speciali assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi

Competono ai produttori di rifiuti urbani e speciali assimilati ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Tutti i produttori di rifiuti urbani, compresi quelli pericolosi o ricuperabili per i quali siano istituite procedure di raccolta differenziata, e di rifiuti speciali assimilati agli urbani sono utenti del servizio comunale di smaltimento e pertanto soggetti alla relativa tassa comunale rapportata alle superfici di produzione ed alle produttività specifiche, ponderale e volumetrica, come statisticamente rilevate.

Non è ammessa di norma la facoltà di richiedere l'esclusione del servizio ordinario, né quella di richiedere servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune.

Art. 18. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali

I produttori dei rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e speciali assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel DPR 10.09.1982, n. 915 e successive integrazioni. Per il loro smaltimento dovranno essere pertanto stipulate apposite convenzioni con ditte debitamente autorizzate. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art. 19. Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi

I produttori di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel DPR 10.09.1982, n. 915 e successive integrazioni.

Le procedure per il loro smaltimento dovranno avvenire nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale vigente.

Art. 20. Divieti e obblighi

E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc...

In caso di inadempienza il Sindaco dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 21. Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 915/82 e dall'Art. 19 della L.R. 30/87, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informando tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Art. 22. Trasporto

Il trasporto dei rifiuti urbani va effettuato secondo le modalità previste dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e con l'impiego di mezzi tecnici atti a impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste.

I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche con le cadenze previste per la pulitura dei cassonetti.

Non sono ammessi stoccaggi provvisori di rifiuti urbani e speciali assimilati dal momento della raccolta a quello del loro scarico negli impianti di trattamento o di stoccaggio definitivo.

**TITOLO III - INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI
MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' NECESSARIE PER
ASSICURARE L'IDONEITÀ' DEL RIFIUTO ALLO
SMALTIMENTO FINALE.**

Art. 23. Finalità' e modalità' operative

Il Comune, d'intesa con l'Ente Gestore del servizio, ai sensi dell'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1988, N.475 e del D.M. 29 maggio 1991, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

-) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
-) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
-) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
-) ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurandosi maggiori garanzie di protezione ambientale;
-) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Il Comune e l'Ente Gestore del Servizio attiveranno di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia .

Le presenti norme si applicano alle operazioni di raccolta e smaltimento differenziati aventi per oggetto le seguenti frazioni di rifiuti urbani.:

- * rifiuti urbani pericolosi;
- * residui suscettibili di recupero e riutilizzo quali vetro, carta, lattine di metallo, plastica, olii vegetali;

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale ed artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D.P.R. n. 915/82.

Per i residui riutilizzabili, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente in materia.

Il conferimento e la raccolta degli olii vegetali avverrà come segue:

- * in contenitori idonei a tenuta stagna ubicati presso le ecopiazze..

Art. 24. Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità di seguito indicate:

- * Pile e batterie

Pile e batterie devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diversi punti del territorio comunale.

- * Prodotti Farmaceutici

I farmaci scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori all'uopo predisposti.

- * Prodotti tossici e/o infiammabili, e relativi contenitori;

Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati dalle lettere T e/o F. Tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti, dopo detenzione iniziale in apposito locale fuori dalla portata dei bambini, esclusivamente nei contenitori presso le postazioni attrezzate di cui all'art.11.

E' fatto divieto di conferire i RUP (rifiuti urbani pericolosi) nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (RSU).

I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Il relativo servizio di raccolta differenziata dei RUP, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 25. Raccolte differenziate per il recupero di materiali

L'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e di contenere i costi di gestione.

Il conferimento delle frazioni in vetro, metallo, plastica e carta è effettuato con le seguenti modalità:

- * conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
- * raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dall'Ufficio comunale competente e/o dal gestore del servizio.

Può essere autorizzato dal Comune il servizio di raccolta a domicilio da parte di enti senza fine di lucro, organizzazioni di volontariato e cooperative di solidarietà che dovranno provvedere a fare opportuna istanza all'Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima del giorno in cui inizierà tale raccolta.

Art. 26. Rifiuti di provenienza alimentare

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti vegetali deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca che dovranno essere collocati nei contenitori specifici.

In tali contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione organica ben chiusi in sacchi a perdere di materiale cartaceo o biodegradabile.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata delle iniziative attivate ed autorizzate comunque al recupero-riciclaggio; pertanto, per i rifiuti per i quali sia istituita

la raccolta differenziata è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani).

L'Amministrazione Comunale in accordo con l'Ente Gestore potrà attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento.

Art. 27. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

La collocazione di contenitori stradali da destinati alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti ai precedenti articoli per i cassonetti destinati agli ordinari R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani).

Il limite di distanza massima dell'utenza è stabilita dall'Amministrazione comunale in misura differenziata per ciascuna categoria di prodotti.

Dovranno essere previsti, ove possibile, punti di raccolta in cui è effettuabile un conferimento contemporaneo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione tiene conto, oltre delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base delle necessità dell'Amministrazione Comunale.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è regolato in analogia a quanto previsto ai precedenti articoli per i R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani).

Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata se non preliminarmente concordate con l'Amministrazione Comunale e formalmente da questa autorizzate.

L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare agli utenti le iniziative di raccolta differenziata autorizzate indicando l'operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.

E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, ad operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.

L'utenza è obbligata a conferire nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata i materiali specificati per ciascuna tipologia con le limitazioni ed i divieti già specificati ai precedenti articoli.

Quanto previsto per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani vale anche per i rifiuti speciali assimilati agli urbani salvo quanto sotto specificato:

- * i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani, rimanendo a carico del produttore/ utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi
- * i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti;
- * i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica.

Art. 28. Informazioni

Il Comune, d'intesa con il gestore del servizio e/o altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa

le frazioni da raccogliere, l'ubicazione delle piattaforme e delle piazzole di raccolta, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento , gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 29. Modalità' di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani esterni , sono svolti dal Comune di Bagnaria Arsa e riguardano le seguenti specifiche attività :

- * spazzamento stradale;
- * lavaggio stradale;
- * diserbo stradale;
- * pulizia caditoie fatto salvo quanto previsto da apposita normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- * svuotamento cestini;
- * asporto di rifiuti abbandonati;
- * smaltimento delle siringhe abbandonate;
- * pulizia aree golenali;
- * eventuali altri servizi che si rendessero necessari.

Art. 30. Aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso i servizi elencati. Le aree di espletamento sono individuate nell'allegato 1. Successive modifiche saranno stabilite con ordinanza del Sindaco, eventuali riduzioni del servizio dovranno essere comunicate alla Direzione Regionale Della Sanità.

Art. 31. Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:

- * le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le tazze delle alberature stradali) classificate come comunali ai sensi della Legge 126 del 12.02.1958 e le nuove strade comunali;
- * i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
- * le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- * i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
- * le aree monumentali di pertinenza Comunale;

Il Servizio asporto di rifiuti abbandonati è esteso a tutte le aree pubbliche comprese all'interno del perimetro del territorio comunale così come previsto dall'art. 26 della L.R. 30/87.

Art. 32. Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti esterni costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale, che vi provvederà mediante proprio personale o tramite l'Ente Gestore.

Essa svolge le seguenti attività :

-) effettua il servizio di pulizia stradale (con frequenza minima mensile)
-) effettua le operazioni di diserbo stradale qualora necessario (frequenza minima bimestrale) con personale appositamente comandato e munito di idonee attrezzature;
-) effettua la pulizia e l'espurgo delle caditoie e dei pozzetti stradali;
-) installa negli spazi pubblici appositi cestini porta rifiuti (minimo 10 tra i centri urbani del capoluogo e della frazione), a disposizione degli utenti, e provvede al loro periodico svuotamento;
-) pulizia periodica delle fontane, fontanelle e monumenti pubblici;
-) effettua la raccolta delle siringhe abbandonate ogni qualvolta ne sarà segnalata la presenza (comunque il controllo sul territorio dovrà avvenire almeno con frequenza semestrale)

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni sulle rive dei torrenti, fiumi o simili, nonché di scarpate stradali è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite o modificate con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/82.

Art. 33. Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare i contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte ed affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc...), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni a

seconda della loro natura (rifiuti urbani ed assimilati, materiali ingombranti, R.U.P. “Rifiuti Urbani Pericolosi”, materiali destinati al recupero, ecc...).

Art. 34. Attività di carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Chi effettua operazioni a carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale o dall'Ente Gestore; i costi dell'intervento sono a carico del Comune, con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, ferme restando le applicazioni di sanzioni amministrative di cui al Titolo V.

Art. 35. Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla fine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 36. Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale

o sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso anche senza finalità di lucro sono tenuti a far prevenire all'Amministrazione Comunale 10 giorni prima dell'inizio, il programma delle iniziative indicando le aree che intendano effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro e stabilire eventuali corrispettivi economici per la copertura delle spese che si rendono necessarie.

Art. 37. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento dovuto alle deiezioni.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi.

Art. 38. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari).

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 39. Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 40. Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al minuto, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, conferendo i rifiuti provenienti dalla propria attività, purché assimilati agli urbani, in appositi contenitori.

Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione dei mercati periodici e/o straordinari e delle fiere in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritto apposito accordo con l'Amministrazione Comunale la quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato. Qualora manchi l'Ente promotore tali spese saranno addebitate direttamente ai singoli operatori del mercato.

Art. 41. Sqombero neve

Nel caso di nevicate il servizio provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione della neve e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di consentite miscele per dissolvere neve o ghiaccio.

E' fatto obbligo gli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Art. 42. Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi dai rifiuti anche se abbandonati da terzi.

Art. 43 Obblighi vari

I proprietari dei terreni, che hanno piante o arbusti prospicienti su area pubblica, sono obbligati alla pulizia di questa qualora venga sporcata dalla caduta di rami, frutti e foglie. Tali rifiuti dovranno essere conferiti nei modi previsti dall'art.15.

E' fatto obbligo ai conduttori di trattori, o altre macchine agricole, di provvedere alla pulizia del tratto stradale imbrattato dai mezzi stessi (trasporto di letame, liquami, ecc., o in fase di manovra durante le operazioni agricole).

TITOLO V - REGIME SANZIONATORIO

Art. 44. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 915/82 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa statale e quella regionale in materia.

Art. 45. Controlli

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977. nr. 616, dell'art.7 del D.P.R. nr. 915/82 e dell'art. 23 della Legge Regionale 07 settembre 1987 nr. 30, le Province sono preposte al controllo sulle operazioni dello smaltimento dei rifiuti e gestione degli impianti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Comunale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.S., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 46. Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvede la Polizia Comunale.

Art. 47. Sanzioni Amministrative

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, nr. 915 e dall'art. 35 della Legge Regionale 7 settembre 1987, nr. 30 nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari richiamate, le violazioni

comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, determinate a norma degli art. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, nr. 383 Testo Unico della legge comunale e provinciale, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Il Comune dispone la rimozione dei rifiuti abbandonati e/o scaricati in difformità alle leggi od al presente regolamento, nonché degli impianti e dei contenitori dei rifiuti non conformi alle prescrizioni di legge o regolamentari, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dei luoghi entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio direttamente o tramite l'Ente gestore, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo C/C postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono devoluti al Comune. Un terzo del provento è devoluto così come previsto dall' art. 110, comma 2°, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 48. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le prescritte approvazioni e pubblicazioni.